

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE LAURIA FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/REZZATO DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lauria Fabio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINNA PARIDE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/CASERTANA DEL 12.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 276/DIV del 13.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana di Caserta.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 CALCIO A 5 FONTANELLE/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 21.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 112/SGS del 22.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

5. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019)

Dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di indagare sulla esatta responsabilità degli atti contestati alla tifoseria del Lecco, considerando anche i “Tempi di ingresso” della predetta tifoseria nell’impianto sportivo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; - Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL CALCIATORE TARTAGLIA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA AREZZO/NOVARA DEL 15.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 283/DIV del 16.05.2019)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tartaglia Angelo, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. FOGGIA PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 165 del 23.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Foggia Pasquale.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REMEDI LORENZO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/AREZZO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 29 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina